

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 135/2022

Tenutasi in collegamento TEAMS

tra



RICORRENTE

e



CONVENUTO

Oggi **22 settembre y**, alle ore 12,45, innanzi al dott. Maria Luisa Pugliese, è comparso l'avv. Taraldsen Olav Gianmaria in collegamento *TEAMS*

Il Giudice

All'esito della discussione rinvia per la lettura della sentenza alle ore 13,30.

Il Giudice dott. Maria Luisa Pugliese

alle ore 13,30 il giudice legge la sentenza assente la parte che ha rinunciato a comparire.

Il Giudice

dott. Maria Luisa Pugliese



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 135/2022 promossa da:

, rappresentato e difeso, per mandato ricorso

introduttivo di primo grado, dagli avv.ti SANDRI MAURO e TARALDSEN OLAV GIANMARIA RICORRENTE

contro




CONVENUTO CONTUMACE

Avente ad oggetto: illegittimità del provvedimento di sospensione non retribuita ai sensi del D.L. 44/2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24.01.2022, la sig.ra Nastase Georgeta adiva il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro.

La ricorrente allegava di lavorare come O.S.S. con contratto a tempo indeterminato presso la società Riferiva che, in data 26.04.2021, le veniva rilasciato dal medico di Medicina Generale dott. Milani un certificato di differimento vaccinale. Esponeva che il giorno 14.10.2021 le veniva notificata comunicazione di sospensione non retribuita dal servizio, di cui la ricorrente allegava l'illegittimità perché contraria ai diritti e ai principi dell'ordinamento. Nello specifico, allegava la violazione da parte della società resistente dell'iter procedimentale previsto dell'art. 4, co. 1, 5,6 D.L. 11/2021. Allegava, inoltre, la violazione da parte della società resistente dell'obbligo di ricollocamento di cui all' art. 4, co. 8 del D.L. 11/2021, in forza della sua inidoneità temporanea. Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva il ricorso chiedendo che venisse accertata l'illegittimità dell'atto di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale eventualmente emesso dall'A.S.L. competente, in quanto contrastante con l'iter previsto dal D.L. 44/2021, disapplicando l'atto medesimo ai sensi dell'art. 5 LAC. Chiedeva, altresì, che venisse accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione del servizio comunicato in data



In ogni caso, il ricorso è fondato per i seguenti motivi.

L'art. 4, c. 2 D.L. 44/2021 prevede che la vaccinazione anti-COVID non è obbligatoria e può essere omessa o differita se vi sono specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

Nel caso di specie, la ricorrente era dotata di un valido certificato di differimento temporaneo dalla vaccinazione, rilasciato dal Medico di medicina generale dott. Fabio Milani in data 26.4.2021, ai sensi dell'art. 4, c. 2 D.L. 44/2021. Tale certificato sarebbe stato prodotto all'ASL ove quest'ultima avesse notificato alla ricorrente l'istanza di produrre i documenti di avvenuta vaccinazione, omissione o differimento della stessa, come richiesto dall'art. 4, c. 2 D.L. 44/2021 ovvero l'invito a formale a sottoporsi a vaccinazione, previsto dal medesimo art. 4, c. 2 D.L. 44/2021, ma tali circostanze non si sono mai verificate.

Allo stesso modo non emergono gli atti di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e il provvedimento di sospensione a carico della ricorrente, mancando dunque il presupposto ineludibile per la sospensione non retribuita da parte del datore di lavoro ai sensi del D.L. 44/2021. Infine, parte resistente, rimanendo contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio in tema di assolvimento dell'obbligo di repechage previsto dall'art. 4 c. 8 D.L.

Per tali ragioni, il Tribunale, dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio non retribuita dal 14 ottobre al 1 dicembre 2021 dalla società S.P.A. alla ricorrente e condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, per il medesimo periodo temporale, delle retribuzioni, delle quote accantonamento TFR, delle progressioni di anzianità, delle ferie retribuite, delle indennità, degli assegni e dei contributi, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:

- dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio non retribuita dal 14 ottobre al 1 dicembre 2021 dalla società S.P.A. alla ricorrente e condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, per il medesimo periodo temporale, delle retribuzioni, delle quote accantonamento TFR, delle progressioni di anzianità, delle ferie retribuite, delle indennità, degli assegni e dei contributi, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
- condanna la società resistente alla rifusione delle spese del processo che liquida in € 3.300,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese forfettarie da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.

Bologna il 22/09/2022

Il Giudice Unico

Dott. Maria Luisa Pugliese